



Automobile Club d'Italia

Direzione Territoriale di Brescia

DETERMINAZIONE n. 13 del 14 aprile 2025

OGGETTO: annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 del trasferimento di proprietà mortis causa relativo all'autovettura trasporto persone ad uso privato targato CM104MC del 30 gennaio 2025 RP B323033P.

Il Dirigente della Direzione Territoriale di Brescia

vista la pratica in oggetto indicata, con cui il Signor MANAMPERI RASIKA CHANDANA Sesso MASCHILE Codice Fiscale MNMRKC77C14Z209E nato il 14 marzo 1977 nello Stato dello SRI LANKA, Comune di nascita HAMBANTOTA Comune di residenza TREMEZZINA (CO) Indirizzo VIA MARTIRI DELLA PATRIA 3A cap 22016 ha richiesto tramite l'agenzia di pratiche automobilistiche "Europa 3 Srl" con sede a Porlezza (CO) il trasferimento di proprietà del veicolo in oggetto indicato a Suo favore, dichiarandosi unico erede del Sig. MALACRIDA MARIO Sesso MASCHILE Codice Fiscale MLCMRA38P07E347R Data di nascita 07/09/1938 Comune di nascita ISOLA COMACINA (CO) deceduto il 6 agosto 2023, con atto autentificato il 30 gennaio 2025 presso lo STA della agenzia Europa 3 sopra citata;

considerato che nel caso di specie:

1. il passaggio di proprietà mortis causa veniva perfezionato in base all'atto autentificato il 30 gennaio 2025 e alla dichiarazione sostitutiva contenuta nello stesso atto, in base alla quale il Sig. MANAMPERI RASIKA CHANDANA si qualificava come unico erede di MALACRIDA MARIO;
2. successivamente veniva prodotto un testamento pubblicato dal notaio Rodolfo Casnati di Menaggio in data 27 febbraio 2024 Rep 38199 Racc. 18147, nel quale risulta invece come unico erede la Parrocchia San Bartolomeo di Sala Comacina, e la stessa agenzia presentatrice chiedeva l'annullamento della formalità;
3. La stessa agenzia presentatrice chiedeva pertanto l'annullamento della formalità già espletata, e si dichiarava disposta a ripresentare poi correttamente il passaggio mortis causa a favore della Parrocchia San Bartolomeo e la successiva vendita al Sig. MANAMPERI RASIKA CHANDANA;
4. alla data odierna il predetto veicolo è ancora erroneamente intestato, ed è necessario quindi provvedere alla rettifica;

considerato che la stessa Agenzia presentatrice, a mezzo pec, ha richiesto per se stessa e in nome e per conto dei propri clienti a questo Ufficio l'annullamento in autotutela della pratica in questione.

Ritenuto che:

- la richiesta di trasferimento di proprietà mortis causa del veicolo in questione non avrebbe dovuto essere convalidata da questo Ufficio PRA, per le considerazioni sopra esposte;

- alla data odierna sono trascorsi 74 giorni dalla trascrizione viziata, e in relazione al caso specifico l'annullamento della pratica già espletata costituisce l'unica soluzione possibile per sanare l'irregolarità;
- non sono state eseguite successive trascrizioni a favore di soggetti terzi, e permane una ragione di pubblico interesse all'annullamento, oltre che un interesse diretto e concreto della parte intestataria del veicolo ad ottenere al più presto, in previsione di una futura vendita, una corretta intestazione;
- che non si ritiene di procedere alle comunicazioni, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dell'avvio del procedimento di annullamento a tutti gli interessati e ai controinteressati che ne sono destinatari degli effetti giuridici, essendo la richiesta di annullamento stata avanzata dalla stessa agenzia presentatrice, sia per se stessa che in nome e per conto della Parrocchia erede che dell'attuale intestatario al PRA del veicolo

DETERMINA

l'annullamento d'ufficio in autotutela della seguenti formalità:

targato CM104MC del 30 gennaio 2025 RP B323033P

e a tale fine autorizza gli interventi operativi e procedurali necessari nell'Archivio PRA secondo le modalità indicate nella lett. circ. DPFA nr. 4376 del 21 giugno 2023.

Il Dirigente Direzione Territoriale ACI di Brescia

Dott. Mario Verderosa